



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale per ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguentemente subiti e, in particolare, del danno biologico da invalidità permanente, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025, ha sollevato la seguente questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.: «*se, in relazione alla controversia sub judice, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private: 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, "quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ."; 2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l'emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta*».

2. - L'ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 15611 del 2025.

3. - Il giudice rimettente si interroga sull'individuazione del parametro per la liquidazione del danno biologico da invalidità macro-permanente (come nel caso oggetto di cognizione), se quello facente capo alla Tabella di Milano (nell'ultima edizione del 2024) ovvero quello di cui alla T.U.N., adottata con d.p.r. n. 12 del 13 gennaio 2025 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025, evidenziando che l'utilizzo dell'uno o dell'altro criterio conduce a quantificazioni risarcitorie sensibilmente diverse, atteso che, prendendo come riferimento un'invalidità permanente del 35%, l'applicazione della Tabella milanese porterebbe ad una liquidazione del danno superiore di euro 21.529,50, rispetto a quella operata in base alla T.U.N.

4. - Il giudice *a quo* sostiene, quindi, che sussisterebbero, nella specie, tutti i requisiti per dare ingresso all'esame della questione pregiudiziale.

4.1. - Anzitutto, si tratterebbe di un quesito "esclusivamente di diritto", poiché attiene all'individuazione dei criteri risarcitori applicabili, alla luce del principio dell'equità *ex art.* 1226 c.c., nel caso di macro-lesioni subite a seguito di incidente stradale verificatosi prima del 5 marzo 2025, ossia prima della data di entrata in vigore della T.U.N. Si osserva, quindi, che la T.U.N., per espresso disposto normativo (art. 5 del citato d.P.R.), trova applicazione "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore", per cui, nel caso, dovrebbe venire in rilievo, per la sua "efficacia para-normativa", la Tabella approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano come "parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ."

4.2. - Inoltre, la scelta del criterio risarcitorio applicabile nel giudizio *a quo* inciderebbe in modo determinante sul relativo esito, "poiché l'applicazione della T.U.N., rispetto alla omologa Tabella milanese, conduce, a parità di danno biologico permanente e temporaneo, a risultati liquidatori sensibilmente diversi".

Né la questione sarebbe stata "ancora risolta dalla Corte di cassazione", poiché il d.P.R. n. 12/2025 è stato emanato di recente e il giudice di legittimità «solo in un *obiter dictum*, con la sentenza 29.4.2025 n. 11319 ..., ha genericamente ipotizzato la possibilità di un "utilizzo indiretto della T.U.N. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)»».

4.3. – La questione, inoltre, sarebbe “suscettibile di porsi in numerosi giudizi”, quali quelli, in numero di “decine di migliaia, ogni anno”, che riguardano “l’accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione macro-permanente (e cioè che cagioni invalidità dal 10% al 100%) del bene salute, a seguito di incidenti stradali verificatisi prima del 5 marzo 2025”.

4.4. – Ad avviso del rimettente, la questione presenterebbe anche “gravi difficoltà interpretative”, essendo numerosi gli argomenti, che emergono dagli studi di dottrina e dalle pronunce della giurisprudenza di merito, a sostegno delle due contrapposte opzioni interpretative.

4.4.1. - A favore di un’applicazione generalizzata della T.U.N. - non solo, dunque, oltre l’anzidetto dato temporale, ma anche nel caso di danno biologico da lesioni che non sono conseguenza di sinistro stradale o di responsabilità sanitaria - militerebbe:

a) la sostanziale omogeneità dei valori monetari rispetto a quelli espressi dalla Tabella milanese;

b) la sussistenza dei presupposti dell’analogia, non venendo in gioco una norma speciale dal momento che “si tratta delle disposizioni che disciplinano in via generale nell’ordinamento il danno alla salute”, e che «i due terzi dei danni alla salute, di cui in giudizio si invoca o si contrasta il risarcimento, scaturiscono da sinistri stradali o colpa medica e non può definirsi “speciale” la norma dal più vasto campo d’applicazione»;

c) l’affermazione, sia pure come *obiter dictum*, della citata Cass. n. 11319/2025, circa l’applicazione “indiretta” della T.U.N., quale parametro di equità, a fattispecie diverse da quelle che la stessa prende “direttamente” in esame;

d) l’esportabilità del principio affermato da Cass. n. 28990/2019, relativamente all’efficacia temporale dell’art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017 (con riguardo alla liquidazione dei danni da responsabilità sanitaria), potendosi senz’altro applicare la T.U.N. anche alle controversie relative ad eventi dannosi verificatisi prima della sua entrata in vigore, dal momento che detta nuova Tabella “ha sostituito le tabelle di matrice giurisprudenziale come misura dell’equità della liquidazione del danno non patrimoniale, intesa dalla giurisprudenza di legittimità non solo come equità del caso concreto, ma anche come forma di parità di trattamento, che oggi viene garantita in maniera ancora più efficace mediante la T.U.N.”.

4.4.2. – La tesi contraria ad una generalizzata applicazione della T.U.N. rinverrebbe sostegno, invece, nei seguenti argomenti:

a) la natura settoriale di tutti gli interventi legislativi succedutisi nel tempo nella materia del risarcimento del danno biologico (artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005; art. 3, comma 3, del d.l. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012; art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017; art. 1, commi 17, 18 e 19 della legge n. 124/2017), dovendosi, quindi, riconoscere la stessa natura anche alla T.U.N., il cui perimetro di applicazione oggettiva è ritagliato su settori caratterizzati dall'obbligo assicurativo *ex lege* dei danneggianti, esprimendo, pertanto, una *ratio legis* (quella di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”, secondo l'art. 138 d.lgs. n. 209/2005) insuscettibile di estensione analogica;

b) l'espressa delimitazione dell'efficacia temporale del d.P.R. n. 12/2025 alla liquidazione dei sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore, che, in consonanza con l'anzidetta *ratio*, si spiegherebbe con l'esigenza di «dare alle compagnie assicuratrici il tempo necessario per modificare le polizze e, soprattutto, i premi assicurativi in relazione ai nuovi possibili indennizzi previsti dalla T.U.N., sempre al fine di adeguatamente “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” (ex art. 138 citato)»;

c) il carattere di meri *obiter dicta* delle affermazioni di cui alle citate pronunce del giudice di legittimità (Cass. n. 11319 del 2025 e Cass. n. 28990/2019), che non consentono di concludere per un superamento del principio di diritto affermato da Cass. n. 12408 del 2011, né per l'applicazione “retroattiva” della T.U.N. ai danni pregressi;

d) le differenze significative tra la Tabella di Milano e la T.U.N. in ordine al *quantum* del risarcimento in relazione a specifici gradi di invalidità permanente ed età della vittima;

e) la preclusione all'operatività dell'analogia anche in ragione dei differenti criteri che presiedono alla personalizzazione del risarcimento, nonché alla liquidazione del danno biologico temporaneo, con esiti più favorevoli per il danneggiato in caso di applicazione della Tabella di Milano;

f) la distonia che si creerebbe per l'impiego generalizzato dei parametri nella T.U.N. in rapporto alla liquidazione del pregiudizio da lesioni cd. micropermanenti (dall'1% al 9%), per le quali i criteri di cui all'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 (basati, quanto all'invalidità permanente, su un valore monetario del punto aggiornato annualmente con decreto ministeriale) non si ritengono “esportabili” al di fuori del campo dei sinistri stradali e della responsabilità sanitaria;

g) l'irragionevole impossibilità per il giudice di discostarsi dai parametri tabellari in presenza di circostanze eccezionali nel caso di applicazione generalizzata della T.U.N., poiché l'art. 138, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005 dispone che "l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche".

5. - Sussistono le condizioni di cui all'art. 363-*bis* c.p.c. per dichiarare ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano.

5.1. – Il quesito posto dall'ordinanza di rimessione è di mero diritto ed è rilevante ai fini della definizione del giudizio, giacché con esso, nell'ambito di un giudizio risarcitorio conseguente a un sinistro stradale avvenuto prima del 5 marzo 2025, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 12/2025, si chiede di verificare se l'emanazione del citato d.P.R. consenta – o, addirittura, imponga – l'utilizzo dei relativi parametri per la liquidazione equitativa del danno conseguente a lesioni cd. macro-permanenti, nei casi di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 209/2005 e all'art. 7 della legge n. 24/2017, indipendentemente dall'epoca di verifica dell'evento dannoso.

Né può dirsi che la questione pregiudiziale sia stata già "risolta" dalla Corte di cassazione. Si coglie nella giurisprudenza di legittimità un orientamento senz'altro favorevole all'applicazione del parametro tabellare vigente al momento della liquidazione del danno, anche se diverso da quello in uso al momento del fatto illecito (o dell'evento lesivo), quale affermazione che si correla anche al principio per cui le tabelle di liquidazione del danno, predisposte dagli uffici giudiziari, non rivestono natura normativa (tra le altre: Cass. n. 7272/2012; Cass. n. 5013/2017; Cass. n. 25274/2020; Cass. n. 19229/2022; Cass. n. 37009/2022, Cass. n. 31868/2024; Cass. n. 8352/2025; Cass. n. 22183/2025).

Inoltre, come già evidenziato, la Corte di cassazione si è già espressa sull'immediata applicabilità del parametro tabellare di cui all'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 per la liquidazione dei danni conseguenti a fatti di responsabilità sanitaria verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 24/2017, la quale, all'art. 7, comma 4, richiama, per l'appunto, il suddetto parametro (così la citata Cass. n. 28990/2019 e più di recente Cass. n. 31868/2024).

Tuttavia, il principio enunciato da Cass. n. 28990/2019 riguarda unicamente la liquidazione del danno biologico cagionato da lesioni di lieve entità (art. 139 citato), rispetto alla quale è assente una disposizione transitoria analoga all'art. 5 del d.P.R. n. 12/2025, mentre è espressione soltanto di un *obiter dictum* l'affermazione di Cass. n. 11319/2025 (giacché,

nel caso deciso, si era formato il giudicato sull'applicazione della Tabella di Milano) in senso favorevole all'applicabilità analogica della T.U.N. ai danni da macropermanenti.

5.2. - La questione pregiudiziale, poi, è certamente suscettibile di porsi in numerosi giudizi, tenuto conto non soltanto dell'ampiezza del contenzioso sui sinistri anteriori a una data ancora prossima, quale quella del 5 marzo 2025, ma anche del fatto che le cause future potrebbero vertere unicamente sul punto dei criteri di liquidazione del danno, di modo che (come evidenziato nell'ordinanza del giudice rimettente) una tempestiva decisione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale rivestirebbe un'importante valenza deflattiva, orientando in modo uniforme le liquidazioni sin dalla fase stragiudiziale.

5.3. – Infine, il dubbio interpretativo sollevato si lascia ricondurre nella categoria della grave difficoltà, come è dimostrato dalle diverse posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito in ordine alla portata estensiva della applicazione della T.U.N. oltre i tempi e i casi per cui essa viene in rilievo in base alle indicazioni del d.P.R. n. 12/2025 (favorevoli all'estensione, tra gli altri: App. L'Aquila, 12 marzo 2025; Trib. Napoli nord, 7 maggio 2025; Trib. Palermo, 9 maggio 2025; Trib. Venezia 6 settembre 2025; contrari, tra gli altri: Trib. Palmi, 7 marzo 2025; Trib. Napoli, 7 marzo 2025; Trib. Firenze, 18 marzo 2025) e dagli argomenti spesi dalla dottrina in favore dell'una o dell'altra tesi.

Ciò in un contesto nel quale, come detto, la giurisprudenza di legittimità non ha avuto ancora modo di risolvere la questione con affermazione di principio, nell'esercizio puntuale della propria funzione nomofilattica, e le cui indicazioni, pur significative, che si traggono dagli orientamenti maturati nel tempo circa i criteri di equità volti a governare la liquidazione del danno non patrimoniale, sono dai giudici di merito e dalla dottrina assunte a sostegno di tesi e soluzioni contrapposte.

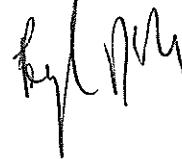
6. - La Terza Sezione civile della Corte, cui il rinvio pregiudiziale va assegnato per competenza tabellare nella materia del risarcimento del danno, enuncerà il principio di diritto in esito alla discussione in udienza pubblica, con la partecipazione del Pubblico Ministero.

P.Q.M.

visto l'art. 363-bis cod. proc. civ., assegna la questione sollevata dal Tribunale di Milano, con il disposto rinvio pregiudiziale, alla Terza Sezione civile di questa Corte per l'enunciazione del principio di diritto all'esito di pubblica udienza.

Roma, 16.9.2025

Il Primo Presidente
Pasquale D'Ascola



~~ESPRESSO DI GIURISPRUDENZA~~
17/09/2025



CAVIAZZIONARIO GIUDIZIARIO
Dep. ss. Silvia Abate



